



**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

### **Principali novità normative e giurisprudenziali**

**Dal 24 al 28 febbraio 2025**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### News 257695 del 27 febbraio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la **Legge n. 15 del 21 febbraio 2025**, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, **entrata in vigore il 25 febbraio 2025**.

Di seguito, l'approfondimento delle previsioni di interesse sui lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

#### **Articolo 1, comma 9 (Responsabilità erariale)**

Il comma 9 dell'articolo 1 proroga di quattro mesi, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la previsione dell'articolo 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo, quindi, la responsabilità per colpa grave.

La previsione, i cui termini sono stati prorogati diverse volte<sup>1</sup>, è volta a ridimensionare la c.d. "paura della firma" dei funzionari pubblici, **restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l'obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare**, sanzionabile solo sotto il profilo del **dolo**.

La proroga va accolta positivamente, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di bloccare nuovamente l'azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l'avvio delle procedure amministrative.

L'obiettivo è, dunque, quello di incentivare la politica del "fare" e porre fine alla "burocrazia difensiva".

Sul punto, giova ricordare che la previsione in parola è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 132 del 2024, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, ritenendo non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale.

---

1 Nella formulazione originaria, la previsione si applicava con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l.) al 31 luglio 2020, termine esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione. Il termine è stato poi prorogato fino al 30 giugno 2023 dal d.l. n. 77 del 2021, fino al 30 giugno 2024 dal d.l. n. 44 del 2023 e fino al 31 dicembre 2024 dal d.l. n. 215 del 2023.

**Articolo 1, comma 10 (Attività del Commissario straordinario per il G7)**

L'articolo 1, comma 10, dispone **la proroga al 30 giugno 2025 dell'attività del Commissario straordinario per il G7**, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità.

Si ricorda che al Commissario in parola è stato attribuito il compito, ad opera dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 5 del 2024, di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

**Articolo 7- comma 4-novies (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

Il nuovo comma 4-novies, introdotto in sede di conversione, interviene sull'articolo 18, comma 2, del D.l. n. 104 del 2023 (c.d. decreto Asset") stabilendo che, al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a **contraente generale** dalle società del **gruppo Ferrovie dello Stato** e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, **è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, per le quali sono riconosciute la contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione prezzi.

I contratti presi in considerazione dalla previsione sono, in particolare, i seguenti:

- la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;
- la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale;
- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Viene precisato, altresì, che l'erogazione delle risorse è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da una **apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026**, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società.

Per tali finalità, si autorizza la spesa nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

**Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3189**

Con il parere in esame, il MIT ha fornito chiarimenti in merito al calcolo del contributo ANAC nell'ambito degli accordi quadro.

In particolare, è stato richiesto se il contributo dovesse essere determinato esclusivamente sulla base dell'importo complessivo dell'accordo, escludendo i singoli contratti attuativi.

In base alla delibera ANAC n. 621/2022, ha chiarito il MIT, il contributo deve essere calcolato sull'importo complessivo dell'accordo, senza includere i singoli contratti attuativi, a meno che questi non prevedano una nuova competizione (es. rilancio). Di conseguenza, l'impegno dei fondi deve avvenire unicamente al momento della gara iniziale, senza necessità di ulteriori stanziamenti per i contratti successivi. Questa interpretazione, confermata dal Bando Tipo ANAC, conclude il MIT, garantisce un'applicazione uniforme della normativa e semplifica la gestione degli oneri economici per le stazioni appaltanti.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

#### **Parere ANAC in funzione consultiva 12 febbraio 2025, n. 4**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere consultivo n. 4 del 12 febbraio 2025, ha chiarito che la revisione prezzi negli appalti pubblici, prevista dall'art. 26 del D.L. 50/2022, si applica sia in aumento che in diminuzione.

Il quesito, posto da un'amministrazione comunale del nord Italia, riguardava l'obbligo di adeguare i prezzi in caso di riduzione dei valori risultanti dai prezziari aggiornati, senza modificare le pattuizioni contrattuali originarie.

L'ANAC ha ribadito che la normativa prevede l'applicazione dei prezziari aggiornati ai lavori eseguiti e contabilizzati, anche in deroga alle clausole contrattuali. Inoltre, sulla base dei chiarimenti del MIT, ha confermato l'obbligo per le stazioni appaltanti di adeguare i prezzi anche in caso di variazioni in diminuzione, con eventuale riduzione dell'importo complessivo dell'appalto, subordinata alle operazioni di verifica della contabilità finale.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

#### **Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3066**

Nel recente parere MIT n. 3066 del 30 gennaio 2025, viene ribadito che il soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, trova applicazione esclusivamente nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici e non nelle fasi prodromiche, come le manifestazioni di interesse.

Il principio della par condicio tra i candidati e l'autoresponsabilità dei concorrenti, evidenzia il MIT, impongono il rispetto delle prescrizioni contenute negli avvisi pubblici, escludendo la possibilità di integrare documenti essenziali oltre il termine stabilito.

Tale orientamento, conclude il MIT, è in linea con la giurisprudenza amministrativa consolidata (Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 27 dicembre 2021, n.13539).

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

## Focus Giurisprudenza

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 20/02/2025, n. 1425**

Con la sentenza n. 1425/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito l'applicabilità del soccorso istruttorio nelle procedure di gara e i limiti dell'omissione dichiarativa ai fini dell'esclusione.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un'aggiudicazione da parte di un'impresa concorrente, che ha contestato la mancata dichiarazione di un soggetto rilevante e l'effettuazione tardiva delle verifiche sui requisiti.

In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'omissione non costituisse falsa dichiarazione e che le verifiche successive avessero confermato il possesso dei requisiti senza alterare la par condicio.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ribadendo che un'omissione dichiarativa non comporta automaticamente l'esclusione e che il soccorso istruttorio può essere utilizzato anche dopo l'aggiudicazione, purché non incida sull'offerta.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 25/02/2025, n. 1620**

Con la sentenza n. 1620/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio del risultato nelle procedure di gara, affermando che le irregolarità formali non possono di per sé giustificare l'esclusione di un concorrente.

La vicenda trae origine da una procedura di gara per l'affidamento di lavori pubblici, in cui uno dei partecipanti ha contestato l'ammissione dell'aggiudicatario, sostenendo che vi fossero irregolarità nella registrazione telematica e nella sottoscrizione dell'offerta tecnica.

In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che le carenze formali non inficiassero la validità della partecipazione, poiché la documentazione nel suo complesso permetteva di identificare con certezza i soggetti coinvolti.

Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, ribadendo che l'interpretazione delle norme di gara deve essere orientata al risultato e alla tutela dell'interesse pubblico, evitando formalismi eccessivi che possano ostacolare la concorrenza.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*